

## Come si impugna la liquidazione del compenso del consulente tecnico nel processo tributario

La Commissione tributaria, ove ritiene ricorrano i presupposti per la consulenza tecnica, nomina il consulente con apposita ordinanza da comunicare alle parti e al consulente designato a cura della segreteria<sup>1</sup>. L'ordinanza di nomina nella quale deve essere indicata la data dell'udienza di comparizione per il giuramento, dal 4 luglio 2009 data di entrata in vigore della riforma del codice di procedura civile portata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, deve contenere anche i quesiti ai quali il consulente dovrà rispondere (art. 191 del codice di procedura civile)<sup>2</sup>. L'accettazione dell'incarico avviene direttamente nell'udienza fissata per il giuramento ma il consulente, ove non possa accettare l'incarico, deve darne comunicazione scritta indicandone i motivi almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione. All'udienza di comparizione: a) il consulente dichiara l'accettazione dell'incarico, presta il giuramento di rito, ritira i fascicoli di parte; b) la Commissione assegna i termini di cui all'art. 195 del codice di procedura civile; c) le parti nominano il consulente tecnico di parte o si riservano di provvedervi entro il termine d'inizio delle operazioni peritali.

Dello svolgimento delle operazioni il consulente redige processo verbale sottoscritto anche dai consulenti di parte intervenuti. Il consulente tecnico, per gli incarichi ricevuti prima della riforma, deve depositare la relazione scritta entro il termine assegnato all'udienza di comparizione nella quale ha

---

<sup>1</sup> In tema di C.T.U., l'art. 195 c.p.c. prevede, nella nuova formulazione, che il giudice al momento dell'affidamento dell'incarico al consulente tecnico fissi tre termini: un termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione conclusiva, un termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni finali ed un termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione finale, le osservazioni delle parti e la valutazione sulle stesse.

<sup>2</sup> Massimo Conigliaro „La consulenza tecnica d'ufficio alla luce del novellato art. 195 del cpc in [www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com) ottobre 2009.

prestato giuramento. La riforma del processo civile, in vigore dal 4 luglio 2009<sup>10</sup>, ha interessato anche i tempi e le modalità per la presentazione delle osservazioni sulla relazione del CTU da parte dei consulenti di parte. Per espressa previsione dell'art. 195 del codice di procedura civile novellato il giudice, all'udienza di comparizione del consulente tecnico, fissa:

- il termine entro il quale il medesimo deve trasmettere la relazione ai consulenti di parte;
- il termine entro il quale i consulenti di parte devono trasmettere al consulente d'ufficio le proprie osservazioni;
- il termine entro il quale il consulente deve depositare la propria relazione, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione sulle osservazioni stesse.

Ne consegue che, mentre prima della riforma i consulenti di parte presentavano le loro osservazioni successivamente al deposito della relazione direttamente al giudice rendendo quindi (in ipotesi) necessario un'ulteriore intervento del ctu per le precisazioni e/o replica alle osservazioni, dopo la riforma tale fase viene compressa e compresa nella fase della consulenza nella quale i ctp devono presentare le loro osservazioni al C.T.U. il quale, oltre a depositarle unitamente alla propria relazione, deve contestualmente riversare in atti una sintetica valutazione sulle medesime<sup>3</sup>. Spetta al giudice tributario<sup>4</sup>

<sup>3</sup> In tal senso, Enzo Sollini, Consulenza tecnica e giudice tributario alla luce della legge n. 69/2009 in il fisco n. 4/2010 pag. 533.

<sup>4</sup> L'attività svolta dal commissario "ad acta" nominato dal giudice tributario nel giudizio di ottemperanza non è assimilabile a quella di un *consulente tecnico*, in quanto quest'ultimo è un ausiliario del giudice, mentre il primo partecipa della funzione giurisdizionale, configurandosi come "longa manus" del giudice. Pertanto, ai fini della liquidazione del compenso spettante al commissario, il rinvio alla legge 8 luglio 1980, n. 319, contenuto nell'art. 70 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, non comporta necessariamente l'applicabilità degli onorari fissi e variabili risultanti dalle tabelle relative ad una particolare categoria di consulenti (nella

la determinazione e liquidazione dei compensi del consulente tecnico d'ufficio incaricato ai fini dell'acquisizione di elementi di particolare complessità (Sent. n. 89 del 14 giugno 2006 dep. il 12 luglio 2006 della Comm. trib. reg. di Napoli, sez. staccata di Salerno, sez. IX).

Il compenso spettante al consulente tecnico viene liquidato dalla Commissione tributaria che ha conferito l'incarico su specifica istanza dell'interessato. A mente dell'ultima parte del comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 il compenso dovuto al consulente tecnico non può superare quello previsto dalla L. 8 luglio 1980, n. 319 (tariffe aggiornate con D.M. 30 maggio 2002). L'art. 83 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 intitolato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" disciplina le norme in ordine alla determinazione dell'onorario e specifica le fasi della liquidazione. In particolare le disposizioni si basano sul criterio delle tabelle determinate dal Ministero di giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che prevedono la ripartizione degli onorari in tre categorie: fissi, variabili, a tempo. La Commissione provvede alla liquidazione con apposito decreto motivato da notificare alle parti ed al consulente. Il decreto di liquidazione, come espressamente disposto dall'art. 168 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è titolo provvisoriamente esecutivo. La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha responsabilizzato maggiormente il consulente tecnico incidendo sulle sue competenze in caso di ritardo novellando il comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 il quale dispone: "se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.

---

specie, quelli previsti dal D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 per i consulenti in materia contabile e fiscale), dovendosi accertare in concreto se la specifica attività svolta dal commissario sia assimilabile alle prestazioni previste dalle predette tabelle, ed applicandosi, in caso negativo, il criterio residuale che commisura gli onorari al tempo impiegato. (Cass. civ. Sez. V, 11-02-2009, n. 3291).

Il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico, come previsto dall'art. 84 del D.P.R. n. 115/2002 è opponibile, entro venti giorni dalla comunicazione secondo la disciplina dell'art. 170 del medesimo decreto". Il provvedimento di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio deve essere contestato attraverso reclamo<sup>5</sup>, che non è un mezzo di impugnazione, da devolvere necessariamente ad un diverso e sovraordinato organo giudiziario, ma uno strumento di opposizione destinato a fare acquisire al provvedimento medesimo la sua definitività.

È quindi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui la parte impugni le spese di consulenza tecnica poste a suo carico dalla sentenza che ha definito il processo in secondo grado (Sent. n. 12266 del 27 marzo 2007 dep. il 25 maggio 2007 della Corte cass., sez. tributaria).

4 febbraio 2010

Angelo Buscema

---

<sup>5</sup> Enzo Sollini, Consulenza tecnica e giudice tributario alla luce della legge n. 69/2009 in il fisco n. 4/2010 pag. 533 precisa che "con il decreto di liquidazione viene individuato il soggetto a carico del quale il giudice ha posto l'onere del pagamento della somma liquidata. Nel caso in cui il soggetto non provveda al pagamento il consulente tecnico può utilizzare il decreto per agire in sede giudiziale. E comunque opportuno rimarcare che l'individuazione del giudice della parte tenuta al pagamento delle spese della consulenza tecnica vale soltanto nei rapporti interni tra le parti in lite e non nei confronti del consulente tecnico nei confronti del quale tutte le parti sono responsabili in solido per il pagamento del compenso. Il consulente pertanto può escutere una delle parti per l'intero importo senza che questa possa opporgli il diverso regolamento delle stesse in sentenza salvo, il diritto di chi ha pagato, di agire in regresso nei confronti di chi obbligato in base alla sentenza

**ALLEGATI**

ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI.....  
SEZIONE.....

Il Sig....., rappresentato e difeso da.....,  
ricorrente nella controversia n.....R.G.R.  
avente ad oggetto l'impugnativa dell'.....emesso  
da.....ritenendo sussistenti  
complessi problemi di ordine tecnico formula i seguenti  
quesiti:

1)  
.

C

HIEDE

che la Commissione Tributaria Provinciale di..... voglia  
ammettere una consulenza  
tecnica per accertare.....e conseguentemente  
provvedere a nominare un consulente  
tecnico d'ufficio.

.....  
(luogo e data)

.....

(sottoscrizione del Difensore)

**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ..... SEZIONE**

Il Sig....., rappresentato e difeso dal rag./dott./avv..... nella causa iscritta al R.G.A.....ad oggetto l'impugnativa dell'atto.....n.....notificato il..... emesso da.....

PREMESSO

- che nella causa in oggetto si rinvencono complesse questioni di ordine tecnico in quanto.....
- che tali questioni sono sicuramente rilevanti ai fini della decisione della controversia;
- che appare di assoluta necessità la nomina di un consulente tecnico al fine di accertare .....

CHIEDE

che la Commissione tributaria regionale di..... disponga l'ammissione di una consulenza tecnica per accertare.....e conseguentemente provveda a nominare un consulente tecnico d'ufficio.

FORMULA

i seguenti quesiti :

(luogo e data)

(sottoscrizione del Difensore)

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI .....  
.....

La società ..... con sede in ..... via .....  
C.F. .... nella persona del proprio legale  
rappresentante *pro tempore* (oppure il Sig.  
..... nato a ..... il ..... C.F.  
..... ) rappresentata e difesa da ..... e  
domiciliata nel suo studio ..... via .....

**PREMESSO**

▸ che in data ..... è stato comunicato il decreto  
n...di liquidazione delle spettanze del Consulente tecnico  
d'ufficio .Il predetto decreto ha liquidato a favore di.....  
nella sua qualità di CTU il compenso di euro.....per  
onorari, nonché euro.....per rimborso spese , oltre iva -  
c.n.p.a.i.a -inps .Il predetto decreto ha posto il  
pagamento a carico della suindicata società.....

**PRESENTA RECLAMO**

EX ARTICOLO 170 DEL DPR N. 112/2000

avverso il menzionato decreto per i seguenti motivi: .....  
.....

e chiede in accoglimento del presente reclamo e previa  
riforma dell'impugnato decreto di :

***Firma del difensore***



[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente